

CLVII.

TORNATA DEL 4 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

**Sommario.** — *Proposta di un ordine del giorno del Senatore La Marmora — Ordine del giorno conforme a quello adottato dalla Camera Elettiva, proposto dal Senatore Oldofredi — Parole al riguardo dei Senatori Menabrea e Nigra — Istanza del Presidente del Consiglio dei Ministri — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Oldofredi — Approvazione di quello proposto dal Senatore La Marmora — Presentazione di due progetti di legge — Invito del Ministro delle finanze, per la discussione del progetto di legge relativo alla Corte dei Conti — Osservazione del Senatore Alfieri — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della pubblica mediazione — Schiarimenti sull'art. 36 del Ministro di agricoltura, industria e commercio in risposta al Senatore Pinelli — Replica di questo — Emendamento all'art. 36 del Senatore Alfieri, accettato dal Ministero — Approvazione degli articoli 36 e 37 — Modificazioni all'art. 38 del Senatore Coppi, combattute dal Ministro di agricoltura, industria e commercio — Spiegazioni richieste dal Senatore De Foresta, date dal Regio Commissario — Osservazioni dei Senatori Oldofredi e Amari — Aggiunta all'art. 38 del Regio Commissario, accettata dall'ufficio centrale — Adozione dell'art. 38 colla modificazione del Senatore Coppi, e dell'aggiunta del Regio Commissario, non che degli articoli 39 e 40 — Emendamento all'articolo 41 del Senatore Corsi combattuto dal Regio Commissario, dai Senatori Ferrigni (relatore) e Alfieri — Replica del Senatore Corsi — Reiezione dell'emendamento Corsi — Approvazione dell'art. 41 — Osservazione del Senatore Alfieri sull'articolo 42 — Emendamento al medesimo del Senatore Taverna — Appunto del Senatore Coppi cui rispondono il Regio Commissario ed il Senatore De Foresta — Adozione dell'art. 42 coll'aggiunta proposta dal Senatore Alfieri non che dell'art. 43 — Emendamento allo articolo 44 del Ministro di agricoltura, industria e commercio combattuto dal Senatore Ferrigni — Osservazione del Senatore Pinelli, cui risponde il Senatore Alfieri — Nuovo emendamento del Ministro di agricoltura, industria e commercio, accettato dall'ufficio centrale — Parole del Senatore Coppi — Adozione degli articoli 44 al 47 ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio e della marina, ed il R. Commissario.

Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**. Dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

**Presidente**. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**. Legge le lettere dei Senatori Riva, Di Bovino, Galvagno e Cibrario, colle quali domandano un congedo, il primo di 15 giorni per motivo di salute, il secondo di 15 giorni per urgenti affari di famiglia, il terzo di un mese per motivi di salute e il quarto di 8 giorni per affari di famiglia, che sono dal Senato accordati.

**Presidente**. L'onorevole Senatore La Marmora ha facoltà di parlare.

Senatore **La Marmora**. L'altro giorno il Senato ha udito le interpellazioni del Senatore Oldofredi al Ministro su certe voci correnti, e ha udito ugualmente con piacere le risposte che vennero fatte dal signor Presidente del Consiglio.

D'allora in poi, cioè a dire ieri, è uscito un manifesto del Re, il quale naturalmente fece nel pubblico una grandissima impressione.

Questa impressione ebbe egualmente luogo nel Senato, per quanto ho potuto udire oggi dalla bocca di varii miei colleghi; ed io come uno dei più attempati, dei più anziani Senatori, mi faccio ardito di prender la parola in nome del Senato, e dire che il Senato sente il bisogno di stringersi ogni giorno di più attorno al Re a fine di mantenere intatti i diritti suoi, nonchè la pace e la quiete nel paese, e a questo proposito io proporrei al Senato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato ponendo ogni sua fiducia nel Re, mentre

fa plauso alle sue ferme e patriottiche parole passa all'ordine del giorno ».

Senatore **Oldofredi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Oldofredi**. Io certamente non posso che far plauso alle parole dell'onorevole Senatore La Marmora. In queste gravissime circostanze crederei per altro più utile pel paese che ci fosse un ordine del giorno del Senato identico all'ordine del giorno della Camera elettiva, e ne dirò la ragione.

I momenti, non si può nascondere, sono gravissimi, ed è necessario che si sappia nell'interno e all'estero che tutto il Parlamento è concorde, e che questa concordia si appalesa nel concetto e perfino nella forma dell'ordine del giorno.

Io per conseguenza ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato associandosi alle ferme e nobili parole del Re passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che nel Senato tutti hanno lo stesso pensiero, cioè quello di dichiarare che ci stringiamo intorno al trono per difendere le prerogative della Corona, e per salvare i principii dello Statuto.

Questo sentimento fu manifestato quasi all'unanimità nella Camera dei deputati ed io credo che lo stesso avverrà in Senato.

Ora qui, o Signori, sono proposti due ordini del giorno i quali esprimono lo stesso pensiero.

Solo il Senatore Oldofredi crederebbe, anche per dare maggior valore a questo ordine del giorno, che quello del Senato fosse identico a quello della Camera dei Deputati. Signori, bisogna rispettare gli antecedenti e i principii dei Corpi deliberanti.

Sarebbe la prima volta che nelle nostre deliberazioni il Senato adottasse un ordine del giorno identico a quello della Camera dei Deputati, quand'anche si tratti di esprimere la medesima idea.

Ora per esprimere la medesima idea, vi sono proposti due ordini del giorno, quello del mio onorevole amico e collega Senatore La Marmora, il quale certamente ha un concetto largo ed ampio quanto quello della Camera dei Deputati, e quello dell'onorevole Senatore Oldofredi.

Io credo che per la dignità stessa del Senato, bisogna serbargli anche la libertà di esprimere il proprio concetto senza vincolarsi alla formola che sia già adottata nell'altro ramo del Parlamento.

Qui non si tratta che di una questione di parole. Se vi fosse diversità di concetto, capirei che si potesse fare un'altra proposta; ma quando lo stesso pensiero, lo stesso sentimento viene ad essere espresso in un modo diverso dal Senato, non veggio perchè si voglia ricorrere ad un'altra formola.

Perciò crederei più opportuno e più conforme alla dignità del Senato l'adottare l'ordine del giorno proposto dal Senatore La Marmora.

Senatore **Oldofredi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Oldofredi**. Nel proporre il mio ordine del giorno evidentemente io non aveva avuto intenzione di offendere la dignità del Senato; io non so se vi sia nessun caso in cui le due parti del Parlamento abbiano votato lo stesso ordine del giorno, e se ciò sia contrario allo Statuto od anche al regolamento. Ma io credo più utile nelle circostanze attuali mostrare e dentro e fuori del paese la più stretta concordia.

Quale inconveniente vi può essere che un ordine del giorno identico a quello della Camera dei deputati sia adottato dal Senato?

Io non ne vedo alcuno, anzi ci vedo una grandissima utilità, perchè ciò farà un ottimo effetto nell'interno e fuori. Si vedrà che il paese è concorde nel volere che il Re ed il Governo facciano rispettare la legge da chiunque cerchi violarla.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi rincresce di insistere, ma non posso ammettere le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Oldofredi. Se non vi è precedente che vici la identità di due ordini del giorno per la Camera dei deputati e pel Senato, io credo poter dichiarare che non vi è precedente che siano stati adottati due ordini del giorno identici dalle due Camere.

D'altronde io penso che il Senato mantenendo la sua dignità, dee dare al sentimento che egli è chiamato ad esprimere un carattere di spontaneità.

Ora questo carattere di spontaneità mancherebbe, se esso adottasse la formola dell'ordine del giorno adottato dall'altro ramo del Parlamento.

Per questi motivi io insisto nuovamente perchè il Senato accolga l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore La Marmora.

Senatore **Nigra**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Nigra**. Ho chiesto la parola per significare l'effetto che a me fa il sentire sollevarsi difficoltà circa il votare più l'uno che l'altro degli ordini del giorno proposti.

Lo scopo di questi ordini del giorno qual è?

È di approvare quanto questi ordini del giorno riguardano. Adunque s'adotti l'uno o l'altro lo scopo mi pare raggiunto.

Ma il Senatore Menabrea teme che adottandosi un ordine del giorno identico a quello della Camera elettiva, ciò possa esser contrario ai precedenti del Senato.

Io credo l'opposto. Io mi trovo contento di esprimere un voto che è quello della Nazione e che fu espresso dall'altro ramo del Parlamento. L'identità nulla rileva; più breve è l'espressione di questo ordine del giorno, e più risponde alla necessità che ha il paese

di dire: noi siamo concordi, noi vogliamo la stessa cosa.

**Presidente del Consiglio.** Io pregherei l'onorevole Senatore Oldofredi a voler ritirare il suo ordine del giorno. Io convengo con lui che forse vi può essere una certa utilità che le parole colle quali viene ad essere espresso l'ordine del giorno che sarà approvato dal Senato, sieno identiche a quelle della Camera dei Deputati, poichè essendo identiche le parole, si può credere che uniforme sia il pensiero. Ma anche quando le parole possano avere una qualche diversità, se il concetto è identico, lo scopo che se ne ottiene non è punto diverso.

D'altra parte se si mettono i due ordini del giorno ai voti non si avrà quella, non dico unanimità, ma quella grandissima maggioranza che spero vorrà il Senato portare nell'approvazione di questo ordine del giorno, e siccome qui si tratta piuttosto di un effetto morale e politico, questo sarà tanto più grande, tanto più importante quanto maggiore sarà il numero di coloro che vorranno approvare quell'ordine del giorno.

Per queste considerazioni pregherei l'onorevole Oldofredi a voler ritirare il suo ordine del giorno, e ad associarsi a quello dell'onorevole Senatore La Marmora.

**Senatore Oldofredi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Oldofredi.** Affinchè non passano divisioni nella votazione, ritiro il mio ordine del giorno. (*Bravo Bravo*).

**Presidente.** Leggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore La Marmora e sottoscritto dai signori Menabrea, Balbi-Piovera, Decardenas, Corsi, Spada, Chiesi, Arrivabene, Della Rovere, Arese, Orso Serra.

« Il Senato, ponendo ogni sua fiducia nel Re, mentre fa plauso alle sue ferme e patriottiche parole passa all'ordine del giorno. »

Chi approva quest'ordine del giorno voglia alzarsi. (È approvato all'unanimità)

#### PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno relativo all'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, l'altro relativo alla modificazione della legge 16 marzo 1860 concernente la dotazione della Corona.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

**Ministro delle Finanze.** Mi permetta ancora, signor Presidente; tra i varii progetti di legge che ho avuto l'onore di pregare qualcuno dei miei colleghi di presentare al Senato in questi passati giorni, ve ne ha uno sul quale io dovrei pregare il Senato a voler portare in modo speciale la sua attenzione acciò, s'è pos-

sibile, esso riceva la sua sanzione in questo scorcio di sessione; ed è quello che riguarda l'istituzione della Corte dei Conti.

Sono così seri gli inconvenienti che si hanno a lamentare nell'Amministrazione per la mancanza di questa legge che, malgrado la stagione avanzata, io ho creduto dover insistere presso la Camera elettiva acciò volesse consacrare alcune sedute all'esame di questo importante progetto di legge, La Camera elettiva volle benignamente accogliere la preghiera che ora rivolgo al Senato per lo stesso effetto.

Io non dubito che l'ufficio centrale che forse a quest'ora è stato eletto, voglia prendere in qualche considerazione le istanze mie, esso che conosce tutte le ragioni che rendono necessaria la votazione di questo progetto di legge. Quindi stimo superfluo il dire altre parole.

**Presidente.** Posso accertare l'onorevole signor Ministro, che la legge è già stata studiata negli uffici e ciascuno di essi ha nominato il suo Commissario, ed è già costituito l'ufficio centrale il quale forse avrà nominato il suo Relatore, ed ho speranza perciò che il voto del signor Ministro possa essere esaudito prima che finisca questo scorcio di sessione.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** L'ufficio centrale al quale ho l'onore d'appartenere come membro del primo ufficio, non ha ancora potuto radunarsi, perchè mancava uno dei suoi membri, il quarto ufficio non avendo nominato il suo Commissario che stamane.

Veramente io mi trovo in una posizione singolare perchè, quantunque nominato dal mio ufficio, io mi sento al tutto nuovo a questa materia, e non potrei promettere di pormi in così breve tempo in grado di sostenere le ragioni di questo progetto.

Pregherei perciò l'ufficio di scegliere persona che sia già istruita di questa materia.

Io sono, dissi, nuovissimo a questa materia, e credo che altri dei miei colleghi, almeno quelli che erano destinati ad essermi tali in questo ufficio, sieno nello stesso caso.

La cosa è grave: sono passati sotto i nostri occhi due, anzi tre sistemi diversi, e prenderli e ridurli all'ultima definizione, non mi pare cosa tanto facile e spedita.

Ciò non vuol dire che io mi opponga per nulla al desiderio manifestato dal signor Ministro, anzi vorrei appianare per quanto è possibile la difficoltà che vi sarebbe nel dovere, come diceva, prepararmi a sostenere in un modo qualunque quel progetto di legge.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io ringrazio il sig. Presidente della dichiarazione che ha fatto, e pregherei poi l'onorevole signor Senatore Alfieri a voler vedere se non sia anzi conveniente che egli rimanga nell'uf-

ficio centrale, perchè si tratta di un progetto di legge per certo grave ma che non potrebbe in generale riescir nuovo ad un uomo così dotto ed esperto come il Senatore Alfieri, segnatamente perchè questo progetto venne in questa sessione già discusso in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Naturalmente io non ho fatto preghiera perchè il progetto fosse considerato degli urgentissimi, e perchè venga in discussione piuttosto domani che doman l'altro, od al principio della settimana vengente, io pregava solamente il Senato affinchè vedesse se non fosse possibile discuterlo e votarlo in questo scorcio di sessione, e non vedrei ragione per cui l'ufficio centrale avesse da privarsi dei lumi così preziosi del Senatore Alfieri.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO ALLA MEDIAZIONE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione relativa alla legge sulla mediazione. Restammo all'articolo 37 del progetto e sul quale prese la parola il Senatore Pinelli.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Se male non mi rammento le parole del Senatore Pinelli, egli rivolgeva al Ministero questa domanda:

Perchè avete voi tolti i sensali dalla dipendenza delle Camere di commercio per sottoporli ai Comuni? Perchè avete voi, così facendo, variata la legge del 1854?

Io dirò brevemente al Senatore Pinelli quale fu il concetto che spinse il Governo a proporre al Senato di modificare, anzi di variare in questo compiutamente la legge del 1854.

La legge del 1854 sottoponeva i sensali a quelle stesse discipline, a quelle stesse cauzioni alle quali sono sottoposti gli agenti di cambio.

Scrittori che hanno trattato ampiamente questo argomento, se in alcune parti hanno riconosciuto fra gli agenti di cambio ed i sensali molta affinità, hanno tuttavia concordemente stabilito militare moltissime ragioni perchè essi siano sottoposti a discipline diverse e regolati da sistemi diversi.

Dirò in secondo luogo, che se nelle antiche province la legge teneva congiunti agenti di cambio e sensali, ciò proveniva da ragioni speciali alle antiche province ove allora non avendo ancora preso molto sviluppo le operazioni di borsa per titoli pubblici, strade ferrate ed imprese industriali, i mediatori cumulavano la senseria e l'agenzia di cambio.

Per esempio nella città di Torino la mediazione delle sete si affidava agli agenti di cambio. La Camera di commercio stessa aveva un ufficio di saggio delle seto.

Ciò aveva fatto credere alla necessità di tenere uniti gli agenti di cambio ai sensali.

Tuttavia nella città di Genova dove le imprese indu-

striali avevano preso maggiore sviluppo, ad onta che la legge proclamasse quest'unione, non fu mai possibile ottenere che i sensali fossero sottoposti a quelle stesse discipline a cui erano sottoposti gli agenti di cambio.

Dirò di più che nella Francia, nel Belgio e nell'Inghilterra gli agenti di cambio ed i sensali sono perfettamente disgiunti fra loro.

Nella Francia si è cominciato per tenerli uniti, e non è stato che coll'andar del tempo, collo svolgersi delle operazioni che riguardano i titoli industriali, che si è riconosciuto la necessità di dividerli.

Dell'Inghilterra non parlo, perchè naturalmente vi è completa libertà; ma nel Belgio che per le sue istituzioni tanto somiglia a noi, nel Belgio i sensali sono sottoposti ai Comuni e non alle Camere di commercio. E vi sono per questo alcune ragioni che, se mi permette il Senato, sottoporrei brevemente alle sue considerazioni per non dilungare soverchiamente questa discussione.

Nelle borse non si concludono i contratti di derrate, di carbone, di vini, merci ecc. ecc., perchè è necessario che ciascun contratto sia stabilito, sia fatto sul luogo nei magazzini e sui mercati, quindi non sono precisamente contratti che si stabiliscono nelle Borse.

Ora nella legge sulle Camere di commercio che il Senato ha già votato, le spese delle borse sono a carico delle Camere di commercio, e non sono in nessun modo a carico delle Camere di commercio le spese necessarie per i sensali, le quali sono a carico dei Comuni; quindi non mi parrebbe giusto nè mi parrebbe opportuno il far pagare ai Comuni queste spese e poscia sottomettere i sensali alla dipendenza delle Camere di commercio.

Nell'art. 18 della legge presente, che è stato votato, mi pare sia già stata stabilita la divisione fra gli agenti di cambio ed i sensali: chiaramente anzi è stata stabilita, perchè si è proibito di cumular l'esercizio d'agente di cambio con qualsiasi altra qualità di mediazione.

La divisione quindi fra gli agenti di cambio ed i sensali è stata già, nell'articolo 18, dal Senato sancita ed approvata.

Le Camere di commercio, mi si permetta il dirlo, mancano ancora di mezzi speciali per sorvegliare tutte queste contrattazioni, le quali hanno relazione a contratti di oggetti agricoli e che in special modo non sono veramente sottoposti alle Camere di commercio; e qui mi permetta il signor Senatore Pinelli di dichiarargli un fatto.

È mio intendimento di proporre alla sanzione legislativa un progetto di legge che completi le Camere di commercio, e abbracci così anche l'agricoltura e l'industria; e forse nelle disposizioni di questa legge sarà più facile di vedere se si possono classificare i sensali i quali specialmente contrattano oggetti relativi all'agricoltura, piuttosto che il lasciarli alle Camere di commercio. Ma intanto che questa legge manca, io ripeto, non credo che le Camere di commercio abbiano quel modo efficace da poter sorvegliare tutte le contrattazioni

che non sono obbligatorie da farsi in Borsa, ma che si possono fare in tutta la superficie del territorio, nei mercati, nelle fiere, dovunque. Quindi io credo che al Comune il quale ha la tutela del territorio, e cui spetta tutto ciò che riguarda i regolamenti di polizia e d'altro, compete maggiormente di esercitare quest'autorità sopra i sensali, piuttosto che affidarla alle Camere di commercio.

Ecco, o Signori, le ragioni che mi hanno spinto a far questo. Aggiungerò un'ultima riflessione, per non abusare della pazienza del Senato, ed è che i Comuni in quanto appunto hanno un'immediata ingerenza sulle fiere e mercati, e in tutto quelle cose nelle quali i sensali possono esercitare il loro ufficio, perciò possono esercitare la loro propria sorveglianza. Per questa ragione io ho creduto che sia più savio il proporre di dividero completamente gli agenti di cambio dai sensali e di disporre quali siano le differenti discipline degli uni e degli altri.

L'esperienza ha provato che in questo paese come negli altri, non si possono sottoporre i sensali a quelle cauzioni alle quali sono sottoposti gli agenti di cambio. L'esperienza ha provato che anche nel nostro paese e specialmente nel genovesato è stato impossibile attuare compiutamente questa legge.

Per queste ragioni fu posto il principio che essi dovevano e potevano essere divisi, principio sancito nella legge sulle Camere di commercio, e in questa stessa legge all'articolo 18, principio sancito dalla Francia dal Belgio, dall'Inghilterra, dovunque; poichè noi altri entravamo francamente in questa via di separare gli agenti di cambio dai sensali, mi parve che fosse opportuno di porre ognuno di essi sotto alla sorveglianza la quale potea tornare più efficace, poteva meglio cautelare l'interesse di coloro i quali hanno d'uopo dell'opera degli agenti di cambio, e non esito a dichiarare che in questo caso io credo che la tutela del comune sia molto ma molto più efficace di quella delle Camere di commercio.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pinelli.

**Senatore Pinelli.** La ragione che mi aveva mosso a parlare fu principalmente che il sistema di assoggettamento dei sensali alle Camere di commercio fosse stato stabilito colle leggi precedenti; ma le considerazioni addotte a questo riguardo dall'onorevole signor Ministro essendo dettate dall'esperienza posteriore, non possono a meno di avere un grandissimo valore.

Ciò che mi induceva a proporre la continuazione del sistema che avrebbe conservato la vigilanza sui sensali alle Camere di commercio, era il vedere l'analogia che avevano alcuni rami di mediazione, con quelli oggetti dei quali si debbono occupare di proposito tali Camere nei grandi centri, come sarebbero appunto le città marittime.

Non può a meno di riconoscersi che la vigilanza sopra questi contratti che riflettono il commercio marittimo non possa essere esercitata con molto maggiore

diligenza e precisione da un corpo il quale è abitualmente accupato dalle discipline che riflettono queste specie di contrattazioni. Tali sono, a modo d'esempio, le stipulazioni sopra le quali le Camere di commercio hanno un intervento positivo, poichè da esse debbono rilasciare certificati, polizze, le quali in sostanza comprovano l'esistenza regolare delle contrattazioni. Ciò stante non mi sembrava molto desiderabile lo sciogliere queste attribuzioni, riportandole ai municipii.

Ora però riguardando in complesso l'intero sistema, e lo sviluppo che l'onorevole Ministro intende dare progressivamente a queste discipline, anche creando altre Camere di commercio, lo quali verrebbero a dimezzare le attribuzioni delle Camere attuali, l'aspetto della questione può essere alquanto variato.

Forse i municipii in certe località avranno mezzi migliori per vigilare sulle contrattazioni di quelli che possano forse avere le Camere di commercio.

Ripeto adunque che la mia opinione si portava principalmente sopra certe nature di contrattazioni, ma che riguardata la cosa in complesso, non posso non riconoscere che vi sia molta saviezza nelle considerazioni esposte dall'onorevole signor Ministro.

**Presidente.** Darò di nuovo lettura dell'articolo 37 ora diventato 36.

« Coloro che abbiano raggiunto la maggiore età o che, essendo minori, siano autorizzati a stare in commercio, potranno, quando godano dei diritti civili, esercitare la professione di sensale solo che abbiano riportato da una delle Camere di commercio del Regno il certificato d'idoneità da comprovarsi mediante esame, ovvero che abbiano ottenuto la licenza contemplata all'articolo 7, e ne abbiano fatto seguire la registrazione alla segreteria del Municipio.

« I sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove.

« I sensali esercenti da più di cinque anni potranno essere dispensati dall'esame con deliberazione della Camera di commercio del distretto in cui risiedono quando riuniscano gli altri requisiti prescritti.

**Senatore Alfieri** Domando la parola.

**Presidente** La parola è al Senatore Alfieri.

**Senatore Alfieri.** Forse sarebbe da aggiungersi qualche cosa all'ultimo alinea di quest'articolo, per renderne più facile la intelligenza.

Al primo alinea è detto « i sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove. »

Dopo si dice « i sensali esercenti da più di cinque anni potranno essere dispensati dall'esame con deliberazione della Camera di commercio del distretto in cui risiedono quando riuniscano gli altri requisiti prescritti. »

Forse non si supporrà facilmente che vi siano sensali esercenti senza essere nominati regolarmente, e per la sola interpretazione di questo fatto si darebbe luogo alla disposizione di cui si tratta nell'ultimo alinea di quest'articolo. Se ciò è, pare che bisogna dirlo espri-

mendosi così: « i sensali esercenti da più di cinque anni senza nomina regolare. »

**Commissario Regio.** È propriamente per regolarizzare la posizione di quegli esercenti che agiscono di fatto, perchè per gli altri si dice: « i sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a dare ulteriori prove. »

**Senatore Alfieri.** Si potrebbe dire: « i sensali esercenti di fatto da più di cinque anni, ecc. »

**Commissario Regio.** Accetto.

**Presidente.** Rileggo l'articolo con questa correzione: « Coloro che abbiano raggiunta la maggiore età o che, essendo minori, siano autorizzati a stare in commercio, potranno, quando godono dei diritti civili, esercitare la professione di sensale solo che abbian riportato da una delle Camere di commercio del Regno il certificato d'idoneità da comprovarsi mediante esame, ovvero che abbiano ottenuta la licenza contemplata all'articolo 7 e ne abbiano fatto seguire la registrazione alla segreteria del Municipio. »

« I sensali nominati regolarmente prima d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove. »

« I sensali esercenti di fatto da più di cinque anni potranno essere dispensati dall'esame con deliberazione della Camera di commercio del distretto in cui risiedono quando riuniscano gli altri requisiti prescritti. »

Chi approva quest'articolo così modificato si alzi.

(Approvato).

Art. 38 ora 37.

« La stessa persona potrà esercitare cumulativamente più specie di mediazione facendone espressa annotazione nella domanda da farsi al Municipio per la registrazione di cui all'articolo precedente, e sempre che abbia riportato per ciascun ramo il certificato d'idoneità, o trovisi provvisto della licenza, in conformità dell'articolo medesimo. »

(Approvato).

Art. 39 ora 38.

« È esteso ai sensali l'obbligo della registrazione degli affari che tratteranno sul libretto prescritto all'articolo 15 e della presentazione del libretto alle Autorità e Corpi contemplati all'art. 16. »

« È parimenti preciso obbligo dei sensali di dichiarare non meno di una volta per settimana, e in conformità dei regolamenti stabiliti dalla Camera di commercio o Municipio, le negoziazioni seguite a loro mediazione nel corso della settimana. »

« Il libretto dei sensali sarà numerato e parafrato dal Sindaco locale. »

**Senatore Coppi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Coppi.** Per onore della nostra bellissima favella propongo al Senato che gli piaccia di togliere dall'art. 39 che è divenuto 38 la parola *Parafrato*, e che sia sostituita ad essa una parola italiana.

Quanto a me proporrei la parola *vidimato*.

Intendo che si possono affacciare dubbi e dubbi gravi sull'italianità anche di questa; ma non ostante avverto che è usata più comunemente e che il Senato le ha già data la patente di naturalizzazione approvando l'art. 15 di questa stessa legge nel quale si trova la parola *vidimato*.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Io non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Coppi, poichè si tratta di migliorare lo stile della legge; certamente ciò a niuno spetta meglio che ai Senatori toscani; ma io farei osservare però che è dubbia molto la paternità dell'uno e dell'altro vocabolo, che sono due figli della nostra lingua, ma sono tutti e due figli non troppo legittimi.

Ora se l'onorevole preopinante proponesse una parola veramente italiana, sull'italianità della quale non potesse cadere alcun dubbio, io non esiterei ad accettarla; ma poichè mi porta una parola la quale egli stesso riconosce non essere d'origine puramente italiana, io lo pregherei a considerare se la parola *parafrato*, non renda il senso meglio che la parola *vidimato*.

Ma dice l'onorevole Senatore Coppi: il Senato ha già battezzato la parola *vidimato*; ebbene vuol dire che il Senato battezzerà anche quella *parafrato*.

Io, ripeto, non ho nessuna difficoltà d'accettare la parola *vidimato*, ma a me sembra che la parola *parafrato* in questo senso sia più efficace.

**Senatore Coppi.** Prima di tutto osservo che questa parola è anche mal tradotta, perchè bisognerebbe dire *parafato* e non *parafrato*.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** È un errore di stampa.

**Senatore Coppi.** Poi io dico, se non vi è una parola corrispondente che sia di origine puramente italiana, si supplisca con una circonlocuzione; si dica *segnato in ogni pagina*, si immagini qualche altra cosa, ma non si dia l'esempio riprovevole di usare una parola che è prettamente gallica.

Bisogna ben ponderare le parole che si impiegano nelle leggi, perchè io ebbi a sentire in proposito osservazioni che non ripeterò, ma che sono a discredito certamente delle leggi stesse.

Per me sarei d'opinione che dovesse essere sostituita a questa un'altra parola italiana, dicendosi in ogni caso *parafato*.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Ho già dichiarato che l'aver scritto *parafrato* fu un semplice errore di stampa.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Prima di tutto io vorrei pregare il sig. Ministro, od il Commissario Regio di spiegare qual sia il concetto preciso che si vuole esprimere con quest'articolo.

Se si vuole cioè che ogni foglio sia provvisto della firma di quello che deve vidimare il registro, oppure se s'intende che firmato il primo e l'ultimo, per gli altri basti la così detta parafra, od un segno qualunque.

Dopo questa spiegazione, sarà il caso di discutere sulla parola più propria ossia più italiana per esprimere il concetto concordato.

**Commissario Regio.** È precisamente perchè vi sia la firma in ogni foglio.

**Senatore De Foresta.** Allora mi pare che si possa dire vidimato e firmato in ogni foglio. Del resto l'ufficio centrale lascia volentieri all'onorevole preopinante di suggerire l'espressione che egli ravvisi più adattata.

**Senatore Coppi.** Io aveva suggerito che si dicesse: « firmato in ogni pagina. »

**Senatore Oldofredi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Oldofredi.** Nella pratica la parola *parafato* è francese: in Francia si usa sottoscrivere, o meglio parafare, cioè mettere la firma nella prima e nell'ultima pagina, e quindi l'iniziale o la sigla nelle altre. Qui per chiarezza della cosa converrebbe sapere se si vuole che siano firmate tutte indistintamente le pagine, o solo come si usa in Francia parafate.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Facciamo pur uso delle parole « firmato in ogni pagina » suggerite dall'onorevole Senatore Coppi.

**Senatore Coppi.** In Francia per le disposizioni del Codice di commercio devono i libri essere *signés et paraphés* dal presidente del Tribunale di commercio, il quale appone la sua firma in fine di ogni pagina.

Questo è il modo che si usa, ed io, che ne ho firmati tanti quando sono stato giudice di prima istanza, so come si faceva. Facciamo dunque egualmente anche noi, e si dica per esempio: « firmate in abbreviatura in ciascheduna pagina. »

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Non ho nessuna difficoltà di accettare le parole: « firmate in abbreviatura in ogni pagina. »

**Senatore Coppi.** Si potrebbe anche dire: « firmate con iniziali. »

**Senatore Amari prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari.** Giacchè stiam discutendo sulla parola di cui devesi far uso, scegliamone almeno una italiana, che sarebbe quella di *sigla*. La parola che i francesi con una voce derivata dal greco traducono in *paraphé*, in italiano traducesi in *sigla*, e siccome questa parola la si è usata per vari secoli, credo non sarebbe uno scandalo se l'usassimo anche adesso.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Io accetto più volentieri la parola *firmato in abbreviatura*, che non quella suggerita dal signor Senatore Amari; perchè quantunque la parola *sigla* sia, se si vuole, precisa, correrebbsi però il rischio che non fosse da tutti intesa, e così facesse nascere diffi-

coltà nella pratica fra i commercianti, anzichè rimuoverla.

**Presidente.** Dunque l'ultimo alinea di quest'articolo sarebbe così concepito:

« Il libretto dei sensali sarà numerato e firmato in abbreviatura in ciascheduna pagina dal sindaco locale. »

**Senatore De Foresta.** Se non domanda la parola il Commissario regio, la domanderò io a nome dell'ufficio centrale.

**Commissario Regio.** Nell'art. 38 è esteso l'obbligo ai sensali della registrazione degli affari che trattano sul libretto prescritto dall'art. 15 non che della presentazione del libretto alle autorità e corpi contemplati nell'art. 16, a questo primo paragrafo si propone di aggiungere il seguente:

« Tuttavia per detta registrazione sarà escluso l'uso della matita. »

La ragione di questa proposta sta in ciò, che quanto all'agente di cambio, può ammettersi benissimo l'uso della matita per le annotazioni delle operazioni concluse, imperocchè egli ha obbligo dalla legge di registrarle nello stesso giorno sul libro giornale; ma siccome i sensali non avrebbero da questa legge l'obbligo di questa seconda registrazione, e che quindi il  *carnet*  formerebbe propriamente l'unico modo con cui si potrebbe in caso di contestazioni giustificare la contrattazione, egli sembra meno conveniente di accettare l'uso della matita. Quindi il Ministero proporrebbe la seguente aggiunta:

« Tuttavia per detta registrazione sarà escluso l'uso della matita. »

**Senatore Ferrigni, Relatore.** L'ufficio centrale accetta questa modificazione poichè veramente non vi concorre l'obbligo del libro giornale, il quale rende senza pericoli l'annotazione a matita nel semplice libretto degli agenti. Quindi non v'ha obbiezione da fare.

**Presidente.** Rileggo adunque l'articolo 39 ora 38 colle proposte modificazioni.

Esso sarebbe così concepito:

Art. 38.

« È esteso ai sensali l'obbligo della registrazione degli affari che tratteranno sul libretto prescritto all'articolo 15 e della presentazione del libretto alle Autorità e Corpi contemplati all'art. 16.

« Tuttavia per questa registrazione è escluso l'uso della matita.

« È parimenti preciso obbligo dei sensali di dichiarare non meno di una volta per settimana, e in conformità dei regolamenti stabiliti dalla Camera di commercio o Municipio, le negoziazioni seguite a loro mediazione nel corso della settimana.

« Il libretto dei sensali sarà numerato e firmato in abbreviatura in ciascheduna pagina dal sindaco locale. »

(Approvato)

Art. 39.

« La vigilanza dei sensali è attribuita al Municipio che vi provvede per mezzo di una sua deputazione speciale o per mezzo di un Consiglio sindacale dei sensali istituito ed eletto in conformità degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge. »

(Approvato).

Art. 40.

« Colui che intraprenda l'esercizio delle funzioni di sensale senza prima avere adempito a quanto è disposto nell'art. 37 sarà punito con ammenda da lire 51 a 250.

Dà luogo alla stessa pena il cumulo della mediazione vietato, la omissione, o irregolarità delle registrazioni sul libretto di cui è menzione negli articoli 38 e 39, come pure l'abituale omissione delle dichiarazioni delle negoziazioni prescritte dall'art. 39, salvo, rispetto alla falsità delle registrazioni sul libretto e delle dichiarazioni prescritte dall'art. 39, le pene comminate dal Codice penale. »

**Presidente.** Naturalmente si cambierà l'indicazione degli articoli a cui questo si riferisce.

**Senatore Stara.** Proporrei che alla parola *ammenda* si sostituissero quelle di *pena pecuniaria*.

**Presidente.** Consente l'ufficio centrale che si dica: *sarà punito con pena pecuniaria?*

**Senatore Ferrigni, Relatore.** L'ufficio centrale non si oppone.

**Commissario Regio.** Gli articoli citati in questo art. 40, diminuiscono di uno, epperò il 37 diventa 36, l'art. 39 diventa il 38 e così di seguito.

**Presidente.** Rileggo l'art. 40, così corretto.

« Colui che intraprenda l'esercizio delle funzioni di sensale senza prima aver adempito a quanto è disposto nell'art. 36, sarà punito con pena pecuniaria da lire 51 a 250.

« Dà luogo alla stessa pena il cumulo della mediazione vietato, la omissione, o irregolarità delle registrazioni sul libretto di cui è menzione negli articoli 37 e 38, come pure l'abituale omissione delle dichiarazioni delle negoziazioni prescritte dall'art. 38, salvo rispetto alla falsità delle registrazioni sul libretto e delle dichiarazioni prescritte dall'art. 38, le pene comminate dal Codice penale. »

(Approvato).

V.

Disposizioni generali.

Art. 41.

« Per gli effetti della presente legge gli agenti di cambio e i sensali saranno reputati commercianti. »

**Senatore Corsi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Corsi.** Quest'articolo 42 che è diventato 41, secondo il mio avviso, sarebbe da sopprimersi de-

nitivamente, o almeno piuttosto è da ritornare all'articolo 26 della legge del 54; portandovi però qualche piccola riforma.

Quest'articolo dice: « Per gli effetti della presente legge gli agenti di cambio e i sensali saranno reputati commercianti. »

Ora o vuole quest'articolo portare una restrizione alla condizione degli agenti di cambio e dei sensali come commercianti, o crede che questi sensali e agenti di cambio, quando non vi fosse questo articolo che li reputa tali non sono commercianti e che non è che per effetto della presente legge che sono tali? Io credo che se s'intende che questi agenti di cambio e sensali non sieno commercianti se non in forza della legge noi non saremmo nel vero.

Dico che non saremmo nel vero, quando si credesse che sia bisogno di una dichiarazione della legge per dire che gli agenti di cambio e i sensali sono commercianti. Lo sono di natura propria: « Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro professione abituale. »

Fra gli atti di commercio sono noverate nel nostro codice e così in tutti i codici di commercio *les opérations de courtage*, come dicono i francesi; e come noi diciamo: *operazioni di senseria*. Basta per ciò consultare l'articolo 672 del Codice piemontese e l'articolo francese 632. Gli agenti di cambio e i sensali fanno le operazioni di *courtage*, fanno le *senserie*: fanno dunque un atto di commercio assolutamente tale dichiarato dalla legge.

Chi sono questi sensali, questi agenti di cambio? Sono ripeto, persone che fanno atti di commercio; li fanno oggi e domani e ne fanno la loro professione abituale. Qual necessità di far due atti per diventare commerciante? Basta che se ne faccia uno solo, si rinnovi e divenga l'abitudine di chi lo fa. Il tale che fa la banca non fa che spedire lettere di banca, biglietti all'ordine, farne lo sconto; e chi dubita che chi fa la banca non sia un commerciante? Nessuno non ne ha mai dubitato.

Ma si dice: vedete gli agenti di cambio o sensali sono assolutamente proibiti di fare altri atti di commercio. Adagio: sono proibiti altri atti di commercio i quali hanno qualche influenza sulle operazioni che fanno loro stessi: ma non sarà mai proibito agli agenti di cambio, di spedire lettere di cambio per un affare proprio.

La lettera di cambio è, si dirà, atto di commercio per l'agente di cambio come lo è per tutti. Ma abbiamo il biglietto all'ordine. Non sarà mai proibito all'agente di cambio di firmare un biglietto dicendo:

« Pagherò io sottoscritto all'ordine senza procura di N. N. la somma che mi ha prestato per valuta avuta, senza indicare la causa. »

Si dirà, che tale agente di cambio non risponderà della sua obbligazione dinanzi ai Tribunali di commercio e

non sarà soggetto all'arresto personale? Non venne mai in capo a veruno che no.

Vi sono tali proibizioni che il Governo crede necessarie di dare a questi mediatori del commercio e che queste persone intermediarie sieno governate da certe leggi le quali sono nell'interesse dei terzi. Quindi dice: io nego a Tizio, a Sempronio se non è in tali condizioni di fare l'agente di cambio ed il sensale.

Ma alla fine dei conti l'agente di cambio ed il sensale è sempre una persona la quale esercita un atto di commercio; che lo esercita in modo che ne fa la sua professione abituale: anzi l'agente di cambio non fa che le operazioni della senseria.

Ora, nessuno ha mai dubitato che l'agente di cambio e il sensale non sia un commerciante: è una personalità propria la quale porta sempre con sé.

Non è questione di dire: sono reputati commercianti gli agenti di cambio e sensali; lo sono in modo sostanzialmente vero: si reputa quel che non è; ma quel che è, è.

Direbbesi bene di reputare magistrati quelli che giudicano: gli avvocati che avvocattizzano? Lo sono di vero e non solo sono reputati. La loro posizione è di essere commercianti, e quindi come tali sono soggetti a tutte le disposizioni legislative per i commercianti.

Ora considerando questo articolo che induce limitazioni fa cosa non giusta a mio avviso; ma voglio andare, per non sopprimere del tutto la disposizione, colla legge del 1854.

La legge del 1854 è così concipita:

Art. 26.

« I mediatori riconosciuti sono considerati dalla legge quei negozianti, e come tali vanno soggetti al pari degli altri commercianti all'arresto personale ed alla giurisdizione dei Tribunali di commercio. »

Si può prendere per norma questo articolo: ma io non lo adotto tutto nel vero senso dell'art. 26, perchè vi ha lo stesso errore dicendo: « sono considerati dalla legge ». Lo sono, non c'è bisogno che la legge lo dica; sono commercianti di natura propria.

Ora si ordini l'articolo 26 sumentovato cogliendone il vero senso; quello cioè, di parlare dei soli mediatori riconosciuti, cioè di tutti quelli che hanno il brevetto dal Governo per esercitare la senseria e lasciando gli altri molti che pur sempre non riconosciuti faranno i mediatori nelle disposizioni del diritto comune.

In questo senso io proporrei questa redazione:

« Oltre le disposizioni portate da questa legge gli agenti di cambio e sensali riconosciuti essendo commercianti sono soggetti alle leggi e giurisdizione commerciali. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Commissario regio.

**Commissario Regio.** Nella compilazione di questo articolo si era voluto lasciare intatta una gravissima questione che è quella appunto di dichiarare se i sen-

sali e gli agenti di cambio siano o non siano commercianti.

Siccome non preesiste un Codice generale, uniforme, si voleva lasciare questa disposizione al futuro Codice di commercio, senza vincolare gratuitamente l'avvenire; perciò si era adottata una formola evasiva per non risolvere incidentalmente la questione. Si ritenne sufficiente per lo scopo di questa legge che venisse stabilito doversi gli agenti di cambio ed i sensali considerare come commercianti per affari delle mediazioni che faranno, che è quanto dire per le operazioni di commercio che essi compiranno nella rispettiva qualità di pubblici mediatori, lasciando al Codice di commercio del Regno Italiano di determinare ulteriormente se detti agenti di cambio e sensali debbano o non debbano considerarsi in tutto e per tutto commercianti.

Mi permetto anco di dire che potrebbe verificarsi il caso che nello stesso individuo concorressero due qualità differenti.

Per esempio, non v'è incompatibilità fra l'esercizio della medicina, della flebotomia o altra professione e quello della mediazione.

Nulla osterebbe per esempio che il medico, il flebotomo o altri volesse anche fare la mediazione in un paese. In questa ipotesi sembrerebbe logico che essi siano considerati come commercianti per tutte le operazioni di mediatore e non commercianti per gli altri loro affari, e che perciò nel primo caso vadano soggetti alle leggi commerciali e ai Tribunali commerciali, e nel secondo, alla legge comune e ai Tribunali ordinari.

Ma, come dissi, nel presente schema di legge non si voleva andare tanto in là; si voleva riservare al Codice di commercio di stabilire ulteriormente su questa questione, che è gravissima, come appunto osservò l'onorevole Senatore Corsi.

Quindi in verità il Governo, salvo la redazione se non si ravvisi abbastanza chiara, conserverebbe volentieri l'articolo qual'è, per non pregiudicare in nessun modo a questa questione, che si lasciò pure intatta nella legge sulle Camere di commercio ultimamente votata dal Parlamento.

**Senatore Corsi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Corsi.** Tant'è vero che gli agenti di cambio ed i sensali hanno questa personalità abituale, commerciale, assoluta che è il risultato della loro professione abituale, che quando voi avrete un agente di cambio il quale non farà la sua professione abituale di agente di cambio, egli sarà niente.

Quando avrete un medico che fa negoziazioni, si vedrà quale qualità prevale, quale sia la sua vera posizione.

Questo è un fatto che si può sempre verificare.

Ma quando si tratta di agenti di cambio e sensali riconosciuti, questi hanno la loro professione, che sta nella senseria, nel *courtage*; tanto è vero che gli agenti di cambio sono commercianti che saranno com-

presi, anche senza che sia espressamente detto, fra le persone accettabili nelle Camere di commercio, come membri di esse; sono commercianti; tanto è vero che dove si richiedesse la qualità di commerciante per essere qualche cosa, un agente di cambio o sensale riconosciuto è accettato come tale, e vi sono molti agenti di cui si pronunziarono i fallimenti, per le loro operazioni, e non già per la loro agenzia, ma che hanno rovinato i loro affari, e di essi a vece di ammettere nanti i Tribunali civili a fare la cessione dei loro beni, si proclama il fallimento. Tanto è vero così che gli agenti di cambio i quali non possono fare altre operazioni che di senseria non potrebbero cadere in fallimento. Eppure, come volete che possa aver luogo il fallimento se non perchè sono commercianti?

Se portano via i denari delle persone che loro gli affidarono, sarà questione di Tribunale criminale, sarà questione di mala fede, di rimborso, ma non di fallimento. Ma l'agente di cambio fallisce, come fallisce un commerciante, indipendentemente dall'esercizio della senseria. La giurisprudenza è piena di questi esempi, di agenti di cambio che furono dichiarati falliti e trattati quali commercianti falliti.

Dunque, prego il Senato di entrare nelle grandi vie, e la via principale è che l'agente di cambio è commerciante, e di voler fare buon viso a questa mia proposta, la quale ha il vantaggio che si mette l'agente di cambio e il sensale riconosciuto nella loro vera situazione, tanto più che al giorno d'oggi i sensali riconosciuti sono quelli che dipendono dai Municipi e che dipendono dal loro sindacato, e ve ne saranno in tutti i paesi.

Senatore **Ferrigni**, *Relatore*. La presente legge non ha per oggetto di rifare il Codice di commercio o i Codici di commercio d'Italia. Non stabilisce una legislazione generale per gli affari commerciali, ma semplicemente determina le attribuzioni degli agenti di cambio e sensali e loro conseguenze. Quindi qualunque siano le ragioni che l'onorevole proponente adduceva per ripetere sempre commercianti i sensali e gli agenti di cambio, non mi pare che fossero a proposito, poichè sarebbe lo stesso da oltrepassare lo scopo della legge.

Epperò mi sembra che la compilazione com'è stata presentata dal Ministero regga per gli effetti della presente legge, checchè ne sia poi della legislazione generale commerciale che sarà soggetto di più vaste discussioni.

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

**Presidente**. È già la terza volta, però domanderò al Senato se consente....

*Voci*. Sì, sì, parli.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Ringrazio il Senato per la gentilezza usatami e ringrazio l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale dell'osservazione testè fatta, che è appunto quanto

voleva dire: che cioè noi non dobbiamo rifare il Codice di commercio.

Ora io osservo all'ufficio centrale che prendendo in mano il Codice di commercio e mettendolo a confronto con questa legge si vedrà che cosa rimane ad aggiungere intorno alla mediazione, poichè questa ha ciò che deve e può contenere un Codice.

Io non ho preso la parola nella discussione generale del progetto, mentre per ragioni di ufficio io non potrei trovarmi presente, ma ancorchè mi fossi trovato presente, non l'avrei presa ugualmente avendo inteso che vi erano delle ragioni speciali per comprendere in questa legge le disposizioni del Codice di commercio: ma nel vero la presente legge non dovrebbe contenere che norme per sensali ed agenti di cambio puramente regolamentari, mentre tutto ciò che ha tratto al diritto di esercitare la mediazione, alla limitazione di questo diritto ed alle pene, si appartiene essenzialmente ai Codici che sono i cardini della legislazione. In ogni caso volendo fare in questa legge pienamente ciò che appartiene al Codice di commercio, io avrei allora desiderio che si facessero anche sparire quei pochi articoli che riguardano le borse i quali sono il preludio delle disposizioni che riguardano gli agenti di cambio.

Ora dirò al signor Relatore: Voi fate precisamente il Codice di commercio, vi derogate relativamente agli agenti e sensali perchè esso stabilisce essere commerciante chi esercita atti di commercio e ne fa la sua professione abituale. Ora dite che tale qualità non l'hanno più gli agenti di cambio ed i sensali, e che sono solo dalla legge reputati commercianti per lo effetto di questa legge; si restringe a questo punto la personalità dell'agente, del sensale con pregiudizio di terzi e contro il vero. Prego il Senato a volervi badare.

Non è più questione oggigiorno che gli agenti di cambio e sensali siano veri commercianti per tutti gli effetti.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

*Voci*. Ai voti.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Se il Senato è abbastanza informato non voglio con questo ardore canicolare intrattenerlo di più.

*Voci*. Parli, parli.

Senatore **Alfieri**. L'onorevole Senatore Corsi diceva poco fa, quello che è, è.

Si tratta adunque di sapere quello che sia, ma non potrà dire ciò che l'onorevole Senatore pensa sia davvero.

Esso si appoggiava fra le altre cose sulla disposizione del Codice francese. È vero che quivi si trova una disposizione identica a quella dell'articolo 672 del Codice di commercio.

Tuttavia, ammetterà il Senatore Corsi, il quale credo sia informatissimo di queste cose, che malgrado l'articolo del Codice francese, la questione grave, come diceva l'onorevole Commissario Regio, è ancora al di

d'oggi controversa presso i Tribunali francesi, e che vi sono giudicati non perfettamente concordi.

Non potrei ora addurre esempi in termini precisi relativamente a questi giudicati, perchè lo studio che ne feci, fu troppo rapido, tuttavia posso asserire questo con certezza.

I commentatori i quali avvisano che veramente gli agenti di cambio e sensali sono da ritenersi per veri commercianti, ricorrono a molti argomenti, ed uno dei più validi credono trovarlo in ciò che gli agenti di cambio sono elettori ed eleggibili al Tribunale di commercio dove veramente non possono aspirare che i commercianti.

Ma prego l'onorevole Senatore di osservare che nella legge poco fa sancita dal Senato, non si trovano gli agenti di cambio e sensali fra gli elettori ed eleggibili alle Camere e Tribunali di commercio.

Dunque vede che la giurisprudenza francese non è così assoluta come parmi che egli la ritenga, e che per altra parte abbiamo, malgrado la somiglianza degli articoli tra la giurisprudenza francese e la giurisprudenza italiana, un fatto divergente.

Di più è da osservare come il Codice di commercio delle antiche province non è ancora il Codice di commercio di tutte le province italiane, ed è perciò che in questa legge fu mestieri ripetere alcune disposizioni del medesimo utili ad introdursi, le quali non avrebbero avuto forza alcuna nelle province nelle quali il Codice di commercio Sardo non è stato pubblicato.

Perciò fu creduto, come già si è detto, in quanto agli effetti della legge attuale, di mantenere questa giurisprudenza, che era già la nostra, ma non spingere il dettato della legge al punto, che avendosi a riformare il Codice di commercio, la questione si trovasse pregiudicata.

Questo è il motivo che ha fatto accogliere dall'ufficio centrale la disposizione tal quale si presenta nel progetto, e che l'induce a credere che essa si debba accogliere quale fu proposta.

**Presidente.** Rileggo l'emendamento Corsi. (V. sopra) Chi l'appoggia voglia alzarsi. (Appoggiato).

Senatore **Ferrigni, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Ferrigni, Relatore.** Prego il Senato di osservare, che il carattere predominante degli agenti di cambio è quello di ufficiali pubblici, i quali agevolano le operazioni di commercio; perchè, essi prendono parte al commercio, sono assimilati ai negozianti, ma il loro carattere essenziale, la loro divisa è quella d'ufficiali pubblici.

**Presidente.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Corsi.

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato)

Rileggo l'art. 42, ora 41:

« Per gli effetti della presente legge gli agenti di cambio e i sensali saranno reputati commercianti ».

Chi approva sorga.

(Approvato).

Art. 43, ora 42.

« Gli agenti di cambio e i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio.

« Essi non hanno più ingresso alla Borsa; non hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente.

« Contravvenendo alla sospensione o interdizione saranno puniti a termini del Codice Penale ».

Senatore **Alfieri.** L'articolo dice che gli agenti di cambio e i sensali interdetti non hanno più ingresso alla Borsa; Ma quando siano semplicemente sospesi, possono intervenire?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Anche i sospesi non possono intervenire.

Senatore **Alfieri.** Sta bene, ma questo non è detto.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** È giusto; vi si aggiungerà in via di emendamento.

Senatore **Taverna.** Credo si possa ovviare od ogni meno esatta interpretazione riformando, se il Senato lo permette, e l'ufficio centrale accetta, l'articolo in questo modo:

« Gli agenti di cambio ed i sensali interdetti, o solamente sospesi non hanno più ingresso alla borsa; nè hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente.

« Una volta definitivamente interdetti essi non potranno venire reintegrati nel loro ufficio. « il resto come nell'articolo.

Senatore **Alfieri.** L'ufficio centrale crederrebbe che l'articolo potesse scriversi in questo modo (lasciando la prima parte come è).

Art. 43 divenuto 42.

« Gli agenti di cambio e i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio.

« Essi non hanno più ingresso alla borsa, nè hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente. »

Fin qui è la stessa redazione. Poi si aggiungerebbe:

« La stessa disposizione si applica agli agenti di cambio e sensali caduti nella sospensione e durante la medesima. »

Quindi verrebbe l'ultimo alinea:

« Coloro che contravverranno alla sospensione o interdizione saranno puniti a termine del Codice penale. »

**Presidente.** Il Senatore Taverna accetta?

Senatore **Taverna.** Dal momento che il senso della nuova redazione dell'ufficio centrale è quello che desiderava, non ho difficoltà di accedere alla medesima.

**Presidente.** Rileggerò l'art. 42.

Senatore Coppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppi. L'articolo 42 della legge che si esamina nella parte che, secondo l'ufficio centrale, sarebbe destinata a rimanere, si legge:

« Gli agenti di cambio ed i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio. »

E poi:

« Essi non hanno più ingresso alla borsa. »

Io domando: alla borsa, l'ingresso non l'hanno che gli agenti di cambio, i sensali che sono diversi dagli agenti di cambio vi possono entrare come qualunque altra persona, come vi posso entrar io, ma non nella loro qualità di mediatori. Per conseguenza parmi che si dovrebbe sopprimere la parola *sensali* nell'articolo e lasciarlo così:

« Gli agenti di cambio interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio. Essi non hanno più ingresso alla borsa. »

Senatore Alfieri. E perchè sopprimere la parola *sensali*?

Senatore Coppi. Perchè l'ingresso alla borsa l'hanno solo gli agenti di cambio, i sensali vi vanno come vi posso andar io.

Presidente. Si vorrebbe dunque sopprimere la parola *sensali* nel primo alinea dell'art. 42?

Siccome si tratta di una soppressione io non posso metterla ai voti.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Faccio osservare in primo luogo che i sensali potrebbero intervenire alla Borsa come negozianti, indipendentemente dalla loro qualità di sensali; in relazione appunto alla questione che è restata sospesa perchè non si volle definire se i sensali siano o non siano negozianti per gli affari estranei alla mediazione. Perciò pare che sia opportuno ed utilissimo il dichiarare esplicitamente che anche i sensali non avranno più ingresso alla Borsa, abbenchè in certo qual modo ciò si verifichi in pratica costantemente, a motivo che in tutti i regolamenti di Borsa è sempre stabilito che colui il quale è interdetto o fallito non ha più l'ammissione alla Borsa.

Quindi ci può forse essere qualche cosa di abbondanza in questa disposizione della legge, ma non si farebbe che riprodurre con essa le consimili prescrizioni disciplinari delle Borse. Mi permetto per altro d'insistere pel mantenimento dell'articolo tal quale è, perchè è difficile misurare immediatamente la portata di questa disposizione, e se fosse indifferente all'onorevole Senatore Coppi, lo pregherei di conservarlo, perchè pare che non vizia.

Senatore Coppi. Mi parrebbe una contraddizione nell'insieme della legge. Però se credono che faccia lo stesso non insisto.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi pare che l'onorevole preopinante confonda una disposizione con un'altra ben distinta.

Nella prima parte di quest'articolo non è questione dell'ingresso alla Borsa, ma bensì della reintegrazione in ufficio. Tanto gli agenti di cambio quanto i sensali, possono cadere nella pena dell'interdizione. Si stabilisce difatti con questa prima parte dell'articolo, che tanto gli agenti di cambio quanto i sensali che siano stati interdetti non potranno essere reintegrati in ufficio.

A questa disposizione l'onorevole preopinante pare che non faccia opposizione e che vi acconsenta.

Dunque cominciamo a ritenere che nella prima parte di questo articolo devono essere menzionati tanto gli agenti di cambio quanto i sensali. Si gli uni che gli altri quando siano stati interdetti non potranno più essere restituiti in ufficio.

Viene poi la seconda parte nella quale si dice, essi, cioè gli uni e gli altri non avranno più ingresso alla Borsa; quivi capisco che per le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Coppi possa dubitarsi se debbano comprendersi anche i sensali, li quali non hanno un diritto speciale per entrare alla Borsa, e come diceva egli, vi vanno, vi entrano come qualunque altro cittadino. A me pare tuttavia che la menzione dei sensali possa lasciarsi anche in questa parte.

A mio giudizio non sarà un inutile freno l'avvertire i sensali, che quando essi abbiano incorsa la pena della interdizione, sarà loro negato l'ingresso alla Borsa.

Nè vale il dire che possono andarvi come semplici cittadini. La legge può privarli di questo diritto per conseguenza dell'incorsa interdizione dall'esercizio della loro professione, per cui hanno perduta la confidenza pubblica, e la loro presenza è divenuta sospetta là dove vi è pericolo che si intromettano in affari di Borsa o di mediazione.

L'ufficio centrale mantiene perciò la redazione proposta dal Ministero.

Presidente. Il signor Senatore Coppi non insistendo nella sua proposta, rileggo l'articolo 42 come è stato emendato.

« Gli agenti di cambio e i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio.

« Essi non hanno più ingresso alla Borsa; non hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente.

« La stessa disposizione si applica agli agenti di cambio e sensali caduti nella sospensione durante la medesima.

« Coloro che contravverranno alla sospensione o interdizione saranno puniti a termini del codice penale. »

Chi intende approvare l'articolo 42 sorga.

(Approvato).

Art. 43.

« Le multe, la sospensione, e la interdizione saranno pronunziate dai Tribunali ordinari, sulle istanze

del Pubblico Ministero al quale il Consiglio sindacale, la Camera o il Municipio, secondo compete, dovranno fare le opportune denunzie. »

(Approvato).

Art. 44.

« Il diritto da pagarsi per le operazioni degli agenti di cambio e per i sensali, come pure per gli intromettitori ed uffici contemplati all'articolo 3 saranno stabiliti da tariffe che le Camere di commercio avranno cura di stabilire, sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio ed approvato dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e di pubblicare in tutti i comuni del loro distretto.

« L'azione per le mercedi di tutti quei sopra si prescrive nel termine di due anni, a meno che esista un conto approvato, polizza od altra scrittura, od una citazione giudiziale non perenta. »

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Mi duole di dover ancora far perdere al Senato un po' di tempo ad ascoltare alcune parole che devo dire sopra l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale; lo faccio per un po' d'egoismo, per non costringere i futuri Ministri d'agricoltura, industria e commercio a perdere tanto tempo, e per far sì che non vi sia qualche ostacolo, qualche lentezza nel disbrigo degli affari.

L'ufficio centrale dice: « che saranno stabilite le tariffe dalle Camere di commercio, sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio; » e fin qui io concordo pienamente coll'ufficio centrale.

Poiché dice: *approvato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.*

Io ho presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge che discentrerà molte delle attribuzioni del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e le dà ai Prefetti o alle Deputazioni provinciali; ora il far sancire per legge che il Ministro d'agricoltura, industria e commercio dovrà approvare tutte queste diverse tariffe, a me pare che farà sì, che gli affari procederanno più intralciati e più lunghi; io credo che in questi momenti in Italia da tutti noi si sente vivamente il bisogno di far sì che gli affari procedano prontamente, onde il moltiplicare questi vincoli, il moltiplicare l'opera del potere centrale, io credo non sia molto opportuno, e sia piuttosto di danno che di beneficio all'andamento dei pubblici affari; perchè il Ministro d'agricoltura, industria e commercio che sta nella capitale, e che deve approvare queste tariffe, non è competente certamente come sarà il Consiglio sindacale, o la Camera di commercio. Imperocchè o egli darà un voto illuminato, e se lo dà bisogna che ricorra in gran parte al Consiglio sindacale, o alle autorità locali; se poi è una pura

formalità, una questione di forma, ciò non farà che intralciare gli affari senza recare nessun beneficio.

Quindi mi rivolgerei all'ufficio centrale e lo pregherei di voler permettere che si tolgano le parole: *approvato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio*, lasciando le altre, *Sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio.*

**Senatore Ferrigni, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Ferrigni ha la parola.

**Senatore Ferrigni, Relatore.** L'ufficio centrale nella sua relazione ha dato ragione di questo emendamento. Le Camere di commercio come composte di soli commercianti hanno, nello stabilire le mercedi degli agenti di cambio e dei sensali un interesse opposto agli agenti di cambio ed ai sensali, poichè il loro interesse è di diminuire per quanto più possibile il diritto di questi mediatori. Conveniva dunque dare una guarentigia ai mediatori perchè i loro interessi non fossero manomessi da coloro i quali hanno appunto un desiderio ed un bisogno contrario; ed ecco perchè si disse che le Camere di commercio dovessero sentire innanzi tutto il Consiglio sindacale.

Ma il Consiglio sindacale istituito per gli agenti di cambio, non sempre ha luogo per i sensali. Allora si pensò di trovare un'autorità superiore a cui gli agenti ed i sensali potessero ricorrere nel caso che i loro interessi fossero bistrattati dalle Camere di commercio. Ecco perchè l'ufficio centrale fu di avviso di modificare l'articolo come era presentato dal Ministero. Ma se non si vuole che il Ministro stesso di agricoltura, industria e commercio approvi le tariffe bisognerà trovare un'altra autorità a cui ricorrere, per non lasciar senza guarentigie e senza difesa gli agenti e i sensali.

**Senatore Pinelli.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pinelli.

**Senatore Pinelli.** Ho domandato la parola per due semplici osservazioni; la prima è che a termini di questa legge anche per i semplici sensali vi è un Consiglio sindacale.

L'altra sarebbe di mera redazione, e questa la faccio, non già per volere essere troppo schizzinoso, ma solo per attenermi alle sane dottrine dell'onorevole Senatore Coppi.

Mi pare che nel capoverso di quest'articolo 44 invece di dire: « L'azione per le mercedi di tutti quei sopra » locuzione che veramente non so se sia esattamente italiana, che non è certamente la più...

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Senatore Pinelli...** conveniente allo stile delle leggi, sarebbe meglio usare un'altra locuzione, e per esempio dire: « L'azione di tutte le sorta di agenti intermediari di cui si è fatto menzione nella prima parte dell'articolo si prescrive, ecc. ecc. » e con ciò si comprendono gli agenti di cambio ed i sensali.

**Senatore Alfieri.** L'ufficio centrale venne nel sentimento di proporre quest'aggiunta, considerando, che,

massime quando si tratta di sensali, il più delle volte saranno i Municipii che avranno a regolare queste cose.

Quantunque qui sia detto « stabiliti da tariffe, che le Camere di commercio avranno cura di deliberare e di pubblicare in tutti i Comuni del loro distretto » potevano però esservi Comuni fuori del loro distretto, e che pure avessero sensali: in questo caso dunque saranno i Comuni che invece delle Camere di commercio avranno a regolare questa tariffa?

Per quanto io sia disposto ad aderire ai buoni auguri dell'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio, in quanto riguarda le future sorti dei sensali, io non potrei persuadermi che i Comuni si abbiano questa particolarissima abilità; e siccome, non avendola per nulla, o non in quel grado sufficiente, poteva nascervi differenza tale tra tariffa e tariffe, per cui ne venissero degli sconci, l'ufficio centrale ha quindi creduto di rimediarsi introducendo un' autorità superiore, la quale, se non si vuole che sia il Ministro, potrà anche essere il Prefetto.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Veramente io mi trovo in una posizione alquanto strana nel non poter accettare un'attribuzione che si vorrebbe affidare al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Io convengo coll'onorevole Senatore Alfieri che il voler dare siffatto incarico ai Comuni potrebbe dar luogo a qualche inconveniente, e proporrei perciò che, lasciati da parte i Municipii, siffatte attribuzioni, anziché al Ministro, si lasciassero alla Deputazione provinciale.

Preferisco la Deputazione provinciale al Prefetto perchè parmi che la Deputazione abbia interesse più immediato, e possa con maggior efficacia tutelare gli interessi e degli agenti di cambio e dei sensali.

**Senatore Ferrigni, Relatore.** L'ufficio centrale accetta con piacere la proposta dell'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio che trova soddisfacente.

**Presidente.** Mi pareva che il Senatore Ferrigni volesse proporre un emendamento.

**Senatore Ferrigni, Relatore.** Al secondo comma di questo art. 44, parmi vi sia un errore di stampa, o che la compilazione possa migliorarsi.

Ivi sta scritto: « L'azione per le mercedi di tutti quei sopra si prescrive ». A me parrebbe che stesse meglio esprimere lo stesso concetto in questi termini: « L'azione per le mercedi di tutti coloro, dei quali sopra è menzione, si prescrive » ecc.

**Commissario Regio.** Non ho difficoltà di accettare questa miglior redazione?

**Presidente.** Anche il Senatore Pinelli accetta questa nuova redazione?

**Senatore Pinelli.** Accetto.

**Senatore Coppi.** Domando la parola per denunciare una sconcordanza che io credo sia un errore di stampa, ma che giova correggere assolutamente; la denuncia perchè sia corretta, non per pedanteria.

Nell'art. 45, ora 44, si dice: « sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio, ed approvato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio. » Ora quest'approvazione si riferisce alle tariffe di cui si parla in principio dell'articolo, ove è detto: « saranno stabiliti da tariffe che le Camere di commercio avranno cura di stabilire, ecc. »

Per conseguenza la parola *approvato* riferendosi alle tariffe...

**Senatore Ferrigni, Relatore.** È un errore di stampa; si deve dire *approvate*.

**Senatore Coppi.** Ne ero pienamente convinto, ma non era una bella cosa che la legge andasse fuori stampata così.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 45 divenuto 44. (V. sopra).

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Si può dire: Sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio e dei sensali, come notava l'onorevole Senatore Pinelli.

**Senatore Alfieri.** Il Consiglio sindacale dei sensali non è obbligatorio; e per conseguenza non sempre vi è un Consiglio sindacale dei sensali.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Allora si può aggiungere: *ove per essi esista*.

**Presidente.** Rileggo l'articolo colle modificazioni proposte:

Art. 44.

« Il diritto da pagarsi per le operazioni degli agenti di cambio e per i sensali, come pure per gli intermettitori ed uffizi contemplati all'articolo 3 saranno stabiliti da tariffe che le Camere di commercio avranno cura di stabilire, sentito il Consiglio sindacale degli agenti di cambio e dei sensali, ove per essi esista, ed approvate dalla Deputazione provinciale, e di pubblicare in tutti i comuni del loro distretto.

« L'azione delle mercedi per tutti coloro dei quali sopra è menzione, si prescrive nel termine di due anni, a meno che esista un conto approvato, polizza o altra scrittura, od una citazione giudiziale non perentiva. »  
(Approvato).

Art. 45.

« Il Governo è autorizzato a riordinare con decreti reali le diverse Borse di commercio esistenti nel Regno, sentita la rispettiva Camera di commercio.

« Esso potrà anche autorizzare nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, mediante l'osservanza delle regole particolari e cautele che giudicherà convenienti. »  
(Approvato).

Art. 46.

« Un regolamento approvato con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 47.

« Sono abrogate le leggi ed i regolamenti precedenti relativi ad oggetti sui quali dispone questa legge come pure le disposizioni dei codici di commercio e di qualunque altra legge che siano contrarie alla presente. »

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale.

Senatore **Arrivabene**. Prima di procedere all'appello nominale, abbia la bontà di leggere l'ordine del giorno per domani.

**Presidente**. L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco riunione negli Uffici per lo studio delle leggi che sono state presentate oggi.

Quindi alle 2 in seduta pubblica per la discussione delle seguenti leggi:

Costruzione di un ponte mobile e di un bacino da carenaggio nel porto di Livorno;

Acquisto di materiale per l'escavazione dei porti;

Costruzione di una strada per la valle Roia.

Debbo avvertire il Senato che il numero legale oggi è di 67.

Risultato della votazione.

Il numero legale dei votanti sarebbe stato, come dissi, di 67. Non si ebbero che 64 voti; bisognerà quindi ripetere domani la votazione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).